

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691 – art. 33-bis d.lgs. 163/2006

accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046

sede legale: Via Pasini n. 33 – 36015 Schio – Tel.: 0445/691210

pec : schio.vi@cert.ip-veneto.net

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SCHIO RISERVATO AD OPERATORI ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

CHIARIMENTI

Aggiornati al 22 marzo 2018

1. DOMANDA:

In riferimento ad "Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG. 7382067267", si chiede siano resi disponibili i seguenti file:

- planimetria delle aree verdi in uno dei seguenti formati: dxf, dwg o shp
- scheda interventi o file analogo con i dettagli delle aree su cui operare in uno dei seguenti formati: xls, mdb o accdb.

RISPOSTA:

Il Comune di Schio non rende disponibili i documenti in formato diverso dal pdf, in quanto non ritenuto indispensabile ai fini della partecipazione alla gara.

2. DOMANDA:

In riferimento ad "Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG. 7382067267", si chiede di chiarire la disposizione prevista a pag. 16 del disciplinare relativamente ai requisiti che deve possedere il direttore tecnico. In particolare si chiede se con l'espressione "esperienza di almeno 3 (tre) anni nel coordinamento di appalti di manutenzione del verde pubblico" possano essere ricomprese le attività riconducibili alla direzione degli interventi manutentivi delle aree verdi. L'interpretazione sembra possa essere suffragata dalla individuazione dei compiti del direttore tecnico sempre a pag. 16 dove indicate "funzione di dirigere il servizio e di essere punto di riferimento per il Comune di Schio per tutti gli aspetti organizzativi del servizio e dovrà essere presente in campo durante l'esecuzione degli interventi più complessi (es. potature alberi) e comunque per almeno una giornata alla settimana". E' evidente che l'Amministrazione vuole che tra i profili professionali offerti vi sia un soggetto che abbia un'esperienza specifica nelle commesse pubbliche e che sia in grado non solo di dirigere il servizio, ma sappia anche rapportarsi e comprendere le specifiche esigenze dell'Amministrazione Pubblica. Si chiede interpretazione sul punto.

RISPOSTA:

Il direttore tecnico previsto dall'art. 50 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 3.3.4 del disciplinare di gara deve essere laureato in materie affini al servizio in gara e deve avere una esperienza di almeno tre anni nel coordinamento di appalti per la manutenzione del verde pubblico a favore di Pubbliche Amministrazioni. Stante il ruolo della figura in questione, appare chiaro che la figura proposta dai concorrenti deve avere già svolto ruoli di coordinamento di appalti di

manutenzione del verde pubblico affini a quello oggetto di gara.

3. DOMANDA:

In riferimento ad "Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG. 7382067267", si chiede di chiarire il punto 3.1 del disciplinare alla dicitura "impieghino almeno il 30% dei lavoratori con disabilità o svantaggiati nel servizio oggetto del presente appalto" e il punto B1) che indica "almeno il 30 per cento dei lavoratori dell'operatore economico deve essere composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 112, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.". Ci si chiede se debbano essere impiegati nell'appalto tutti i lavoratori svantaggiati della cooperativa oppure se rispetto al numero dei lavoratori assegnati all'appalto il 30% debbano essere soggetti svantaggiati. La disposizione così come formulata appare di difficile coordinamento con la norma dell'art. 4, comma 2 della L 381/91 che indica che nelle cooperative sociali di tipo B) "le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa". Pertanto se la disposizione intende il 30% del personale della cooperativa, la obbligherebbe ad utilizzare interamente o quasi la componente di personale svantaggiato e di metterlo a disposizione dell'appalto, prescindendo dal progetto d'inserimento lavorativo. Il personale svantaggiato, infatti, non può svolgere tutti i compiti affidati a soggetti "normo dotati" e pertanto il numero di soggetti impiegati dipende dalla tipologia di "svantaggio" del soggetto da impiegare. Pertanto si ritiene che la norma così come formulata sia potenzialmente in contrasto con l'ordinamento, dal momento che obbligherebbe la cooperativa a destinare praticamente tutti i soci affetti da svantaggio e metterli a disposizione dell'appalto, a prescindere dal loro effettivo utilizzo nell'appalto. Le disposizioni di gara appaiono potenzialmente in contrasto anche con il citato art. 112 del Dlgs 50/2016 che tratta di riservare la partecipazione e/o l'esecuzione degli appalti a soggetti "il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate" senza imporre limiti di percentuale. Lo stesso articolo prevede la percentuale del 30% solo per i lavoratori protetti, ma il Vostro appalto non cita in nessun punto che si tratta di un laboratorio protetto, nè viene data valorizzazione a tale elemento progettuale. Si chiede un chiarimento in merito.

RISPOSTA:

L'art. 1 del disciplinare di gara precisa che "...la partecipazione alla procedura è riservata ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che impieghino almeno il 30% di lavoratori con disabilità o svantaggiati nel servizio oggetto del presente appalto". E, ciò, al fine di tutelare il terzo settore. L'appalto è, cioè, riservato - ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - a tutti gli operatori economici che, indipendentemente dalla forma costitutiva, abbiano come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. I lavoratori impiegati nell'appalto dovranno essere, per almeno il 30% del totale dei lavoratori complessivamente impiegati nell'appalto stesso, disabili o svantaggiati, Il punto b.1 va in tal senso letto.

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
(dott. Livio Bertoia)

